



Norme per la tutela dell'agricoltura eroica

A.C. 1663, A.C. 2290

Dossier n° 417 - Schede di lettura
11 marzo 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1663	2290
Titolo:	Norme per la tutela dell'agricoltura eroica	Disposizioni per la tutela dell'agricoltura eroica
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Zanella	Ghio
Numero di articoli:	8	
Date:		
presentazione:	24 gennaio 2024	5 marzo 2025
assegnazione:	3 maggio 2024	6 marzo 2025
Commissioni competenti:	XIII Agricoltura	XIII Agricoltura
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

Le proposte di legge ([A.C. 1663](#)) e ([A.C. 2290](#)) recano disposizioni normative volte alla tutela dell'**agricoltura eroica**. Esse si compongono di **8 articoli** ciascuna.

La proposta di legge A.C. 1663 è stata presentata il 24 gennaio 2024 ed è stata assegnata alla XIII Commissione Agricoltura in sede referente il 3 maggio 2024. La proposta di legge A.C. 2290 è stata presentata il 5 marzo 2025 ed è stata assegnata alla XIII Commissione Agricoltura in sede referente il 6 marzo scorso.

Come si legge nella Relazione illustrativa della pdl 1663 la necessità di un intervento normativo "*per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale e dei prodotti agroalimentari storici e tipici nasce dalla constatazione che il processo di consumo e abbandono del territorio agricolo nazionale non si arresta, anzi ha conosciuto anche nell'ultimo ventennio una ulteriore e preoccupante accelerazione*". In tale senso l'agricoltura eroica è uno strumento prezioso, nell'ottica della tutela e della diffusione delle tradizioni antiche e localmente radicate, del recupero di versanti abbandonati e ad alto rischio di dissesto idrogeologico, che "*costituisce un tema attuale nel nostro Paese, del mantenimento di saperi tradizionali, della salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente anche attraverso la coltivazione di ecotipi locali come le specie autoctone o i frutti antichi*".

Nella Relazione illustrativa della pdl 2290 si segnala, inoltre, che l'obiettivo della stessa proposta di legge consiste nel "*porre le basi per il riconoscimento della straordinarietà e dell'unicità dell'agricoltura eroica e degli agricoltori eroici, non solo custodi della biodiversità e argine contro il dissesto idrogeologico, ma tutori di un bene comune universale, che va oltre l'estensione dei terreni e oltre il valore economico dei prodotti*".

In un recente [studio](#) condotto dal Dipartimento Territori e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova e pubblicato nella rivista *I-scienze* è stato esaminato l'impatto dei cambiamenti climatici sulle zone agricole interessate da forti pendenze ove si svolge l'agricoltura eroica.

Dallo studio emerge che i sistemi agricoli che si svolgono prevalentemente nelle aree caratterizzate da forti pendenze, sebbene costituiscano una frazione ridotta della superficie agricola globale, presentano caratteri di unicità per il loro valore storico agronomico e culturale tali da richiedere un'attenzione ed una tutela particolare. Le precipitazioni e la siccità estreme così come l'erosione del suolo agricolo possono porre in serio pericolo tali territori.

Si fa presente, in proposito, che le coltivazioni in pendenza sono presenti non solo in Italia (esempi di viticoltura eroica si rinvencono sulle colline del Prosecco e del Soave, nei terrazzamenti di alcune isole minori) ma anche in Europa (si pensi ai vitigni del vino Porto nella valle del Douro in Portogallo) ed ancora in Messico, Etiopia e Cina (un esempio è costituito dalle aree terrazzate Honghe Hani nella provincia cinese dello Yunnanove ove si producono 48 varietà di riso).

Il valore storico-culturale che contraddistingue tali territori è stato riconosciuto anche dalle Nazioni Unite che ne ha attuato la protezione con iniziative come i siti patrimonio dell'umanità Unesco ed il programma [GIAHS \(Globally Important Agricultural Heritage Systems\)](#) della FAO.

Tale programma dal 2022 è finalizzato ad individuare e salvaguardare, a livello mondiale, i sistemi del patrimonio agricolo di importanza globale. Il patrimonio da tutelare identifica quindi quei paesaggi ed usi agricoli del suolo che sono il risultato dell'intreccio millenario tra storia, natura e agricoltura nella diversificazione dei paesaggi rurali e nella moltitudine di tecniche di produzione agricola a basso livello di meccanizzazione.

Le proposte di legge in esame pur essendo analoghe presentano talune differenze che saranno di seguito illustrate.

Finalità

L'**articolo 1** dell'A.C. 1663 e dell'A.C. 2290, entrambi composti di un unico comma, indicano le **finalità** delle proposte di legge in commento. Esse consistono:

- nella tutela dei **paesaggi agrari tradizionali e di taluni tratti costieri**;
- nella valorizzazione delle funzioni di **difesa del suolo**;
- nella prevenzione del **rischio idrogeologico**;
- nella tutela ambientale e di conservazione della **biodiversità agraria**;
- nel contrasto alle pratiche di **abbandono** e al conseguente declino economico delle **aree montane collinari e rurali** impervie.

Nello specifico, l'**articolo 1** dell'A.C. 1663 affida la tutela e la salvaguardia dell'agricoltura eroica nell'ambito delle proprie competenze, allo Stato, alle regioni, alle province autonome nonché agli enti locali, ai sensi dell'[articolo 9 della Costituzione](#).

Tale ultima disposizione, come noto, è stata oggetto della recente riforma operata dalla legge costituzionale n. 1 del 2022 che ha modificato, tra l'altro, anche l'articolo 9 della Costituzione introducendo il principio della **tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi**, anche nell'interesse delle future generazioni e quello della tutela degli animali, nelle forme e nei modi definiti con legge statale.

L'**articolo 1 della Pdl A.C. 2290** pone esclusivamente in capo allo Stato il compito di promuovere e favorire le azioni di recupero e salvaguardia dell'agricoltura eroica.

Una definizione normativa di prodotto derivante da agricoltura eroica si rinviene nel nostro ordinamento nell'art. 7 della [legge n. 238 del 2016](#) "*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*". Tale disposizione statuisce che lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati "**vigneti eroici** o storici". Il secondo comma dello stesso art. 7 indica come **vigneti eroici** quelli situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al **prodotto caratteristiche uniche**, in quanto strettamente connesse alle **peculiarità del territorio d'origine**. In attuazione del comma 3 del suddetto articolo 7 è stato emanato il [DM 30 giugno 2020](#) "*Salvaguardia dei vigneti eroici o storici*". L'art. 2 del predetto decreto definisce eroici i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole. Il successivo art. 3 indica i criteri per l'individuazione dei vigneti eroici sulla base del possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) pendenza del terreno superiore al 30 per cento; b) altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano; c) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; d) viticoltura delle piccole isole.

Aree di produzione di agricoltura eroica

Gli **articoli 2** delle proposte di legge ([AC 1663](#)) e ([AC 2290](#)) recano la definizione di "**aree di produzione di agricoltura eroica**" e rinviano a un **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la determinazione dei territori adibiti a tale tipologia di coltivazioni nonché l'individuazione delle tipologie degli interventi finanziabili.

Entrambe le disposizioni ricalcano il contenuto normativo del comma 3 del sopra citato art. 7 della [legge n. 238 del 2016](#).

Il **comma 1** dell'A.C. 1633 statuisce che lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei prodotti agricoli nelle aree denominate «aree di produzione di agricoltura eroica» soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, che presentano determinate caratteristiche:

- 1) coltivazioni su **gradoni o terrazze**;
- 2) **pendenze** superiori al 30 per cento;
- 3) **altitudine** oltre i 500 metri sul livello del mare;
- 4) **coltivazioni su piccole isole**;
- 5) coltivazioni di **colture antiche e tipiche**.

Il **comma 1** dell'A.C. 2290 stabilisce che un'area di produzione agricola per essere qualificata come area di produzione agricola eroica deve presentare **almeno due** delle caratteristiche richiamate nei punti 1), 2) e 5).

Il **comma 2** dell'A.C. 1633 specifica che i terreni adibiti a coltivazioni di agricoltura eroica sono siti in particolari aree vocate alla coltivazione di prodotti agricoli nelle quali sono presenti condizioni ambientali e climatiche tali da favorire la maturazione di prodotti aventi caratteristiche di unicità strettamente collegate alle peculiarità del territorio.

Il **comma 3** dell'A.C. 1633 ed il **comma 2** dell'A.C. 2990 demandano ad un **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi di concerto con il Ministro della cultura, e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (la Pdl A.C. 1633 menziona anche il Ministro del Turismo) e previa intesa in sede di Conferenza Stato- regioni:

1) l'individuazione dei territori nei quali sono situate le aree di agricoltura eroica;

2) la definizione delle tipologie degli interventi eventualmente finanziabili attraverso contributi, compatibilmente con la programmazione finanziaria, nonché i potenziali beneficiari con l'indicazione di eventuali criteri di priorità (lett. comma 3, lett. b);

3) la determinazione dei criteri per l'ammissione ai contributi e della misura degli stessi contributi.

L'A.C. 1633 fa riferimento anche ad ulteriori contenuti del decreto (che deve essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in commento) concernenti: a) l'individuazione dei proprietari o i conduttori, a qualsiasi titolo, delle aree di cui al comma 1 b) la determinazione dell'ordine di priorità che il Ministero o le regioni possono adottare nei provvedimenti attuativi di programmazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al settore agricolo; c) lo svolgimento da parte delle regioni dei controlli degli interventi effettuati sui contributi concessi sulla base di linee guida concordate con il Ministero dell'Agricoltura.

Il **comma 3** primo periodo dell'AC 1633 ed il **comma 3** dell'AC 2990 specificano poi che sullo schema di decreto deve essere acquisito previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il **comma 4** dell'A.C. 1663 sancisce che dall'attuazione delle disposizioni dell'art. 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** dell'A.C. 2990 precisa alcune caratteristiche che interventi ammessi ai contributi di cui ai successivi articoli 3 e 4 devono presentare. Essi devono essere eseguiti tenendo conto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali, dando priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e di agricoltura integrata. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legati al territorio.

Si rappresenta che con D.M. n. 17070 del 19 novembre 2012 è stato istituito [l'Osservatorio Nazionale del Paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali \(ONPR\)](#) e all'articolo 4, il [Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali](#). Tale disposizione ha attribuito allo stesso Osservatorio il compito di identificare e catalogare i paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e conoscenze tradizionali correlate, presenti nel territorio nazionale.

Tra i paesaggi rurali iscritti nel registro si ricordano [Le colline di Valdobbiadene - Vittorio Veneto](#) e, più di recente, il [Paesaggio dei terrazzamenti e della viticoltura delle Cinque Terre](#) ed [i vigneti eroici di Meana Sardo](#).

Piano di settore per l'agricoltura eroica

L'**articolo 3** dell'A.C. 1663 delinea gli indirizzi in materia di **Piano di settore per l'agricoltura eroica**.

In particolare, il **comma 1** demanda ad un apposito **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge e previo accordo in sede di Conferenza Stato Regioni - l'approvazione del predetto **Piano di settore per l'agricoltura eroica** da adottarsi sulla base di taluni indirizzi, tra i quali si menzionano:

1) la diffusione delle buone pratiche colturali e l'innovazione tecnologica, anche nel campo dell'irrigazione;

2) il rafforzamento delle politiche di filiera e dell'integrazione con il comparto della trasformazione;

3) l'incremento e incentivazione dell'organizzazione dei produttori;

4) l'adozione di politiche per la qualità certificata del prodotto, anche con l'istituzione di specifici marchi territoriali.

Il **comma 2** prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal Piano di settore di cui al comma 1, quantificati in **10 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026**.

Si osserva, al riguardo, che dovrebbe essere aggiornato il riferimento temporale del comma 2 sopra riportato e contenuto anche nei successivi art. 4 e 5 dell'AC1663.

Il **comma 3** prevede che la ripartizione annuale delle risorse indicate al comma 2 è definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

L'**articolo 4** dell'AC 1663 e l'**articolo 3** dell'AC 2290 introducono un **contributo per la tutela ed il recupero** delle aree di produzione di **agricoltura eroica**.

Il **comma 1 dell'art.4** dell'AC 1163 prevede per gli anni 2024, 2025 e 2026 la concessione di un **contributo** a copertura parziale degli investimenti diretti al **recupero** e alla **manutenzione delle aree adibite alle colture di agricoltura eroica**.

La disposizione in esame quantifica in **10 milioni di euro** annui il predetto contributo, devolvendo altresì alle regioni il compito di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, le aree di agricoltura eroica che possono beneficiare dello stesso contributo.

L'art. 3, **comma 1** primo periodo, dell'AC 2290 limita all'anno 2025 la concessione di un analogo contributo.

Il **comma 2** dell'AC 1163 ed il **comma 1**, secondo periodo, dell'AC 2290 individuano i **beneficiari del contributo**.

L'A.C. 1663 stabilisce che il contributo è diretto prioritariamente ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nella misura massima annuale consentita ai sensi del [Regolamento \(UE\) n. 1408/2013](#), sulla base dei criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle regioni competenti.

L'A.C. 2290 statuisce che il predetto contributo è concesso ai proprietari o ai conduttori delle aree interessate, con priorità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Si ricorda che il Regolamento sopracitato disciplina gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo ed è stato recentemente modificato dal [Regolamento \(UE\) n. 2024/3118](#). Le principali modifiche introdotte riguardano: l'**aumento del massimale "de minimis"** per impresa su un periodo di tre anni, che passa da 25 mila euro a 50 mila euro; l'**adeguamento dei "massimali nazionali"**, calcolati sulla base del valore della produzione agricola dello Stato membro, che passando dall'1,5% al 2% della produzione agricola nazionale; la **soppressione del "limite settoriale"**, che impediva agli Stati membri di concedere allo stesso settore di prodotti aiuti "de minimis" superiori al 50% del massimale nazionale.

Il **comma 3** dell'AC 1163 indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame.

Contributi

L'**articolo 5** AC 1163 istituisce un **contributo per le spese di ripristino delle aree agricole abbandonate**. Il **comma 1** dell'AC 1163 precisa che il contributo è concesso per gli anni 2024, 2025 e 2026 ed è rivolto ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di **aree agricole abbandonate** riconvertibili in aree di produzione di agricoltura eroica.

La stessa disposizione specifica che si tratta di un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il loro ripristino produttivo così configurato: entro il limite di importo di 20 euro per metro quadrato, di cui il 40 per cento deve essere accompagnato da documentazione fiscale, e comunque per un importo non superiore a 20.000 euro per ettaro di terreno destinato ad agricoltura eroica e non superiore a 80.000 euro per ciascuna azienda agricola.

L'**articolo 4** della Pdl AC 2290 istituisce invece, limitatamente all'anno 2025, un contributo a parziale copertura degli interventi diretti al ripristino delle **aree di produzione di agricoltura eroica abbandonate** individuandone i **beneficiari**.

Il **comma 2** dell'AC 1163 illustra le diverse tipologie di spese che rientrano nelle ipotesi di ripristino dei terreni abbandonati da adibirsi ad aree di agricoltura eroica con particolare riferimento alle diverse ipotesi di interventi di manutenzione straordinaria dei terrazzamenti. E' poi specificato che i contributi di cui al comma 1 sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino.

In materia di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale si veda quanto previsto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in particolare M1C3 – [Investimento 2.2 "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"](#) e dall'[investimento 2.1 "Attrattività dei borghi"](#) (entrambi compresi nella Misura C3).

Attuazione interventi

L'**articolo 6** dell'A.C. 1663 e l'**articolo 5** dell'A.C. 2290, in relazione all'**attuazione degli interventi** previsti dalle due proposte normative, prevedono che questi **vengano eseguiti in conformità alla legislazione vigente**, specie a quella fissata dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La seconda proposta pone in rilievo, in particolare, il necessario rispetto della normativa europea in materia di sviluppo rurale e di aiuti di Stato.

L'**articolo 7** dell'A.C. 1663 e l'**articolo 6** dell'A.C. 2290 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un **Fondo**.

Il Fondo relativo alla prima proposta normativa è volto alla concessione di contributi per il ripristino delle aree agricole abbandonate, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 25 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 1) Tale fondo potrà essere rifinanziato (comma 2).

Si valuti di aggiornare il riferimento normativo all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che risulta abrogato e di precisare se la fonte dello stanziamento previsto sia da riferirsi alle coperture previste nell'ambito del Piano di settore per l'agricoltura eroica.

Il Fondo istituito dalla seconda proposta è finalizzato alla salvaguardia delle aree di produzione di agricoltura eroica, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 1) e viene finanziato mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004 (comma 6).

Fondi

Il **Fondo per il ripristino delle aree agricole abbandonate**, previsto dall'A.C. 1663, è ripartito dal MASAF previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 aprile di ogni anno (comma 3). Ciascuna regione cui viene destinato un finanziamento, a seguito del suddetto riparto, dopo aver eventualmente fissato ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla proposta, stabilisce l'ammontare totale di ciascuno dei due contributi previsti dalla proposta normativa e l'assegna ai singoli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sulla base delle quote spettanti a ciascun comune (comma 4). L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro il 31 maggio di ogni anno, riceve le domande di concessione del solo contributo per le spese di ripristino delle aree agricole abbandonate da parte dei proprietari o dei conduttori dei terreni. Nella domanda dovranno essere indicati: il titolo di proprietà o di locazione, fitto o conduzione; la consistenza catastale, con indicazione delle particelle coltivate per cui è richiesto il contributo; gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che sono stati effettuati o che si intendono effettuare, corredati da idonea documentazione tecnica (comma 5). L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, conseguentemente, entro il limite dei finanziamenti disponibili, provvede alla concessione e all'erogazione del contributo secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla regione di appartenenza (comma 6).

Il **Fondo per la salvaguardia delle aree di produzione di agricoltura eroica**, istituito dall'A.C. 2290, è ripartito dal MASAF con proprio **decreto**, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, tra le regioni nel cui territorio sono situate le aree di produzione di agricoltura eroica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto dello stesso MASAF che le individua e che stabilisce tipologia e limiti finanziari degli interventi finanziabili, come previsto all'articolo 2, comma 2 (comma 2).

L'**articolo 7 dell'A.C. 2290** precisa che le regioni, nell'ambito delle risorse ad esse destinate a seguito della suddetta ripartizione e in attuazione del citato decreto MASAF di cui all'articolo 2 comma 2, sentiti i comuni interessati del proprio territorio, definiscano l'ammontare degli importi complessivi da destinare alle due forme di contributo previste dalla proposta normativa: il contributo per gli interventi di recupero e salvaguardia delle aree di produzione di agricoltura eroica e il contributo per gli interventi di ripristino delle aree di produzione di agricoltura eroica abbandonate. Le regioni sono chiamate, inoltre, a stabilire modalità e termini per la presentazione delle domande e a provvedere alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio (comma 1). Dette attività dovranno essere effettuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

Controlli e sanzioni

L'**articolo 8** delle proposte di legge AC 1663 e AC 2290 disciplina il **regime dei controlli** e delle **sanzioni**.

Il comma 4 dell'A.C. 1663 e il comma 1 dell'A.C. 2290 individuano nelle **regioni** i soggetti chiamati a definire le modalità in base a cui svolgere i controlli e applicare le sanzioni.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei controlli, il comma 1 dell'A.C. 1663 affida i controlli agli ispettorati provinciali, mentre il comma 1 dell'A.C. 2290 stabilisce che i controlli siano svolti dalle regioni.

Esaminando l'impianto sanzionatorio, le due proposte di legge presentano delle differenze:

- L'A.C. 1663, al comma 2, innanzitutto sanziona con l'esclusione in via definitiva dalla concessione del beneficio il proprietario o chiunque violi le disposizioni del provvedimento stesso. Il comma 3 interviene in caso di mancata esecuzione degli interventi, stabilendo a carico del beneficiario una sanzione pecuniaria pari all'importo del sostegno ricevuto, aumentata di un terzo, salvo diversa determinazione a livello regionale. In aggiunta a tale sanzione pecuniaria, è prevista l'esclusione in via definitiva dalla concessione dei contributi.

- l'A.C. 2290, invece, distingue tra la realizzazione parziale degli interventi e la mancata realizzazione degli stessi: nel primo caso, al comma 2, si prevede una modulazione della sanzione che può variare da un terzo all'intero importo del contributo erogato e il soggetto sanzionato, inoltre, è escluso dall'assegnazione di ulteriori contributi. Il comma 3 disciplina il secondo caso per cui è prevista una sanzione pecuniaria pari all'importo del contributo, aumentato di un terzo e la contestuale esclusione dall'assegnazione di ulteriori contributi.

Per quanto riguarda la destinazione dei proventi delle sanzioni, al comma 5 dell'A.C. 1663 e al comma 4 dell'A.C. 2290 è stabilito che siano utilizzati per perseguire le finalità delle disposizioni in esame, secondo le modalità previste dalla regione di appartenenza. Il comma 5 dell'A.C. 1663, inoltre, affida ai comuni l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Infine, si evidenzia come il comma 5 dell'A.C. 2290 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare oneri per la finanza pubblica.

Relazioni allegare o richieste

Le proposte di legge in commento sono entrambe corredate di una apposita Relazione Illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE che limita sia la potestà statale che quella regionale, alle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma), quali la tutela della concorrenza (lett. e), l'organizzazione amministrativa (lett. g), l'ordinamento civile e penale (lett. l, nell'ambito del quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame), la profilassi internazionale (lett. q), e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lett. s).

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo: il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.